

A.S. 1971
DDL RIFORMA LEGGE ELETTORALE

SUPERAMENTO LISTE BLOCCATE

I primi tre emendamenti superano in modo serio e integrale la logica delle liste bloccate e della investitura diretta del premier: il primo e il secondo attraverso l'introduzione delle preferenze per l'elezione di tutti i parlamentari; il terzo attraverso l'introduzione dei collegi uninominali.

Tutti gli emendamenti inoltre sopprimono l'investitura diretta del premier che è in contrasto, in modo palese, con la forma di Governo parlamentare e con le prerogative del Presidente della Repubblica. La democrazia per il centrosinistra non può essere ridotta all'investitura del capo.

A.S. 1971
Emendamento
Art. 1

EMENDAMENTO 1)

BOCCIA, PIRONDINI, DE CRISTOFARO, PAITA

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, lettera c), capoverso:

1) al primo periodo, sopprimere le parole: "alle condizioni previste dall'articolo 83";

2) sostituire il secondo periodo con il seguente: "I seggi attribuiti a titolo di premio di governabilità sono ripartiti tra le liste componenti la coalizione o attribuiti alla lista singola beneficiaria del premio e sono assegnati ai candidati inclusi nelle liste presentate nei collegi plurinominali, secondo le modalità previste dagli articoli 83 e 83-bis";

- al comma 2, capoverso "Art. 2", primo comma, al terzo periodo, dopo le parole: "collegio plurinominali" inserire le seguenti: "secondo l'ordine delle preferenze conseguite";

- sostituire il comma 4 con il seguente: "4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e fino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati di sesso diverso compresi nella lista medesima, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista.»;

- al comma 6:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale.»;

2) sopprimere la lettera c);

- sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «il nome del candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse.";

- al comma 8:

1) sostituire la lettera d) con la seguente: "d) il comma 2-bis è abrogato";

2) *sopprimere la lettera e*);

3) *sostituire la lettera g) con la seguente*:

“g) il comma 3.1 è sostituito dal seguente:

«3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista in ciascun collegio plurinominale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima»”;

4) *sopprimere la lettera h*);

- *sostituire il comma 9 con il seguente*:

“9. All'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «o uninominali» sono soppresse;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati;

- *sostituire il comma 10 con il seguente*:

“10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere presentate»;

- *sostituire il comma 11 con il seguente*:

“11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse.”;

- *sostituire il comma 12 con il seguente*:

“12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) al numero 4), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste» sono sostituite dalle parole: «cancella dalle liste di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis»;

2) al numero 5) le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste» sono sostituite dalle parole: «cancella dalle liste di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis»;

3) al numero 6-bis), le parole: «e dei candidati in ciascun collegio uninominale» sono soppresse;

b) il quarto comma è abrogato;

- *sostituire il comma 13 con il seguente*:

“13. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) è sostituito dal seguente: “2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sono riportati sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;”;

- *sostituire il comma 14 con il seguente*:

“14. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, numero 4), le parole: «nei collegi uninominali» sono soppresse.;

- *sostituire il comma 15 con il seguente:*

“15. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista, a fianco del quale nello stesso rettangolo, sono riportate due linee orizzontali per l'eventuale espressione di uno o due voti di preferenza per i candidati nel collegio plurinominale.»;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: «e quello del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;

c) al medesimo comma 3, il secondo periodo è soppresso;

d) il comma 4 è abrogato;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: «Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati prescelti sulle linee orizzontali poste accanto al contrassegno. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve indicare un candidato di sesso diverso. In caso di espressione della preferenza il voto è valido a favore della lista.»”;

- *al comma 16:*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

“a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati prescelti sulle linee orizzontali poste accanto al contrassegno. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve indicare un candidato di sesso diverso. In caso di espressione della preferenza il voto è valido a favore della lista»;

2) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

“b) il terzo comma è abrogato;”;

- *sostituire il comma 17 con il seguente:*

“17. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato prescelto, compreso nella lista medesima.

1-bis. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.

1-ter. In caso di espressione della preferenza senza che sia barrato il contrassegno di lista, il voto è valido a favore della lista, purché il candidato prescelto sia compreso nella lista medesima.»;

- *sostituire il comma 18 con il seguente:*

“18. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, terzo periodo le parole: «e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale» sono sostituite dalle parole: «e il cognome e il nome del candidato o dei candidati nei cui confronti è stato espresso il voto di preferenza»;

b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza»;

c) al comma 3, il quinto periodo è soppresso;

d) al comma 3-bis, le parole: «e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle parole: «e i voti di preferenza.»;

- al comma 19;

1) sostituire la lettera a) con la seguente: “a) al primo comma, numero 2) le parole: «e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle parole: «e dei voti di preferenza».”;

2) sopprimere la lettera b);

- al comma 20:

1) sostituire la lettera c) con la seguente: “c) la lettera c) è abrogata.”;

2) sostituire la lettera d) con la seguente: “d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio»;

3) sostituire la lettera e) con la seguente: “la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra individuale di preferenza, costituita dal numero dei voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio plurinominale».”;

4) sostituire la lettera f) con la seguente: “la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati in ragione del numero di preferenze ottenute».”;

- al comma 21:

1) alla lettera e), capoverso e-quinquies), aggiungere, in fine, il seguente periodo: “I seggi attribuiti a titolo di premio di governabilità sono ripartiti tra le liste ammesse al riparto e successivamente tra le circoscrizioni e i collegi plurinominali secondo le medesime modalità previste per i seggi ordinari”;

2) sostituire la lettera f) con la seguente: “f) al comma 1, lettera f) il primo periodo è sostituito dal seguente: «procede al riparto dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione dei seggi assegnati alle circoscrizioni di cui all'articolo 2.»;

- al comma 22, lettera a), capoverso, sopprimere la lettera a);

- al comma 23, premettere la seguente lettera:

0a) I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri

collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.”;

- *sostituire il comma 24 con il seguente:*

“24. All’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1-bis è abrogato.”.

- *al comma 25, sostituire la lettera a) con la seguente:* “a) al comma 1, le parole: «secondo l’ordine di presentazione» sono sostituite dalle parole: «in ragione del numero di preferenze ottenute»”.

- *al comma 26, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al capoverso “Art. 93-sexies”, comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente:* “A fianco del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l’eventuale espressione di uno o due voti di preferenza.”;

2) *al medesimo capoverso, al comma 3:*

a) *al primo periodo, sopprimere le parole:* “e i nominativi dei candidati di lista”;

b) *inserire, in fine, i seguenti periodi:* “L’elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati prescelti sulle linee orizzontali poste accanto al contrassegno. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l’elettore deve indicare un candidato di sesso diverso. In caso di espressione della preferenza il voto è valido a favore della lista.”;

3) *al capoverso “Art. 93-septies”, comma 2, lettera c), sostituire le parole:* “secondo l’ordine di presentazione” *con le seguenti:* “secondo l’ordine delle preferenze conseguite”.

Conseguentemente all’allegato 1 (Articolo 1, comma 29), sostituire la Tabella A-bis (Articolo 31, comma 1) con la seguente:

V. ALLEGATO “CAMERA E SENATO”]

Conseguentemente all’allegato 2 (Articolo 1, comma 29), sostituire la tabella H-bis (Articolo 93-sexies, comma 1) con la seguente:

V. ALLEGATO “TTA”

Conseguentemente, all’articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, lettera b), al capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente:* “I seggi attribuiti a titolo di premio di governabilità sono ripartiti tra le liste componenti la coalizione o attribuiti alla lista singola beneficiaria del premio e sono assegnati ai candidati inclusi nelle liste presentate nei collegi plurinominali, secondo le modalità previste dagli articoli 16, 16-bis, 17 e 17-bis”;

- *al comma 2, dopo le parole:* “comma 2-ter” *inserire le seguenti:* “. Ogni elettore dispone di un voto di lista e fino ad un massimo di due voti di preferenza per candidati di sesso diverso”;

- *al comma 4:*

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:* “a) al comma 2, le parole: «con l’indicazione dei candidati nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale» sono soppresse”;

2) *sopprimere la lettera b);*

3) alla lettera d):

a) sostituire il numero 1) con il seguente: “1) al primo periodo, le parole: «o coalizione di liste nei collegi uninominali della» sono sostituite dalla parola: «nella» e, ovunque ricorrano, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»”;

b) sopprimere il numero 2);

c) sopprimere il numero 3);

- al comma 5:

1) sostituire la lettera a) con la seguente: “a) al comma 1, lettera a) le parole: «nei collegi uninominali sono riportati sulle schede di votazione e» sono sostituite dalle seguenti: «sono riportati»,”;

2) sopprimere la lettera b);

- al comma 7:

1) sostituire la lettera a), con la seguente: “a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «L’elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. L’elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati prescelti sulle linee orizzontali poste accanto al contrassegno. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l’elettore deve indicare un candidato di sesso diverso. In caso di espressione della preferenza il voto è valido a favore della lista.»,”;

2) sostituire la lettera b) con la seguente: “b) il comma 2 è abrogato,”;

- al comma 8:

1) sostituire la lettera c) con la seguente: “c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale»,”;

2) sostituire la lettera e) con la seguente: “la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra individuale di preferenza, costituita dal numero dei voti di preferenza validamente ottenuti nel collegio plurinominale»,”;

3) sostituire la lettera h) con la seguente: “la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati in ragione del numero di preferenze ottenute»,”;

- al comma 9, lettera g), capoverso “I-quinquies” sopprimere le parole: “presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità”;

- sostituire il comma 11 con il seguente:

“11. All’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993:

a) al comma 1, le parole: «secondo l’ordine di presentazione» sono sostituite dalle parole: «in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente»;

b) al comma 2, le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle parole: «dai commi 4 e 7».

- dopo il comma 11 inserire il seguente: “11-bis. All’articolo 19 del decreto legislativo n. 533/1993 il comma 1 è abrogato.”.

Conseguentemente all’Allegato 3 (Articolo 2, comma 17) sostituire la «Tabella A (Articolo 11, comma 3) con la seguente:

[V. ALLEGATO “CAMERA E SENATO”]

EMENDAMENTO 2)

A.S. 1971

EMENDAMENTO

Art. 1

PIRONDINI, BOCCIA, DE CRISTOFARO, PAITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), premettere la seguente: “0a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, attribuito a liste di candidati concorrenti, presentate in collegi plurinominali, nei quali l'elettore può esprimere fino a due preferenze ai sensi dell'articolo 4, comma 2.”;

2) alla lettera c), capoverso “4.”, apportare le seguenti modificazioni:

2.1) al primo periodo dopo le parole: “con metodo proporzionale” aggiungere le seguenti: “e attribuiti ai candidati nell'ordine delle preferenze individuali conseguite,” e sopprimere le parole: “alle condizioni previste dall'articolo 83,”;

2.2) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: “I seggi attribuiti a titolo di premio di governabilità, sono ripartiti tra le liste componenti la coalizione o attribuiti alla lista singola beneficiaria del premio e sono assegnati ai candidati inclusi nelle liste presentate nei collegi plurinominali, sulla base delle cifre individuali di preferenza validamente ottenute, secondo le modalità previste dagli articoli 83 e 83-bis. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più anziano di età.”;

b) al comma 2, capoverso “Art. 2”, terzo periodo, dopo le parole: “collegio plurinominale” aggiungere le seguenti: “secondo l'ordine delle preferenze individuali conseguite”;

c) sostituire il comma 3 con il seguente: “3. All'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale»;

b) al comma 2, le parole «dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «dei risultati riportati nell'ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale» e le parole «, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali» sono soppresse.”;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: “4. All'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e di un voto di preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata. Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno comunque apporto,

sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima. L'elettore può esprimere fino a 2 preferenze, scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome, di non più di due candidati compresi nella lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.»;

e) *al comma 6, sopprimere le lettere b) e c);*

f) *sostituire il comma 7 con il seguente: "7. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «il nome del candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse.";*

g) *al comma 8 apportare le seguenti modificazioni*

1) *sostituire la lettera d) con la seguente: "d) il comma 2-bis è abrogato;"*;

2) *sopprimere la lettera e);*

3) *sostituire la lettera g) con la seguente: "g) il comma 3.1 è sostituito dal seguente: «3.1 Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista in ciascun collegio plurinominale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis).».*

4) *3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile. (".;";*

5) *sopprimere la lettera h);*

h) *sostituire il comma 9 con il seguente: "9. All'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, le parole: «o uninominali» sono soppresse;*

b) *i commi 3 e 4 sono abrogati;*

c) *al comma 5, le parole: «nessun collegio plurinominale o uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «nessuna delle liste di cui all'articolo 18-bis»;*

i) *sostituire il comma 10 con il seguente: "10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere presentate»";*

j) *sostituire il comma 11 con il seguente: "11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse";*

k) *sostituire il comma 12 con il seguente: "12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo comma:*

1) *al numero 4), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;*

2) *al numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «il 25° anno di età al giorno delle elezioni» sono sostituite*

dalle seguenti: «, al giorno delle elezioni, l'anno di età previsto dall'articolo 56, terzo comma, della Costituzione»;

- 3) al numero 6-*bis*), le parole: «e dei candidati in ciascun collegio uninominale» sono soppresse, le parole: «agli articoli 18-*bis*, comma 3.1, e» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 19» e le parole da: «, che procedono» fino alla fine della lettera *b*) sono soppresse;

b) il quarto comma è abrogato.”;

- l*) *sostituire il comma 13 con il seguente:* “13. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, numero 2), le parole: «comprese le liste presentate con le modalità di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, ultimo periodo,» e le parole: «e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse.”;
- m*) *sostituire il comma 14 con il seguente:* “14. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, numero 2), le parole: «nei collegi uninominali» sono soppresse.”;
- n*) *sostituire il comma 15 con il seguente:* “15. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a*) al comma 1, le parole: «descritto nelle tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al presente testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;
- b*) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti di seguito, in linea verticale, ciascuno in un unico quadrante. I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, in un unico quadrante. Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate due linee orizzontali destinate all'espressione delle preferenze.»;
- c*) il comma 3 è abrogato;
- d*) al comma 4, il primo periodo è soppresso;
- e*) il comma 5, è sostituito dal seguente: «Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: “Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e cognome, o solo il cognome, a fianco del contrassegno di lista, del candidato prescelto. Si possono esprimere fino a due preferenze e, nel caso, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.”»;
- o*) *al comma 16, sostituire la lettera a) con le seguenti:* “*a*) al secondo comma, le parole da: «nel rettangolo» fino alla fine del medesimo comma sono sostituite dalle seguenti: «sul contrassegno della lista prescelta e può esprimere fino a due preferenze per candidati appartenenti alla medesima lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza»;
a-bis) il terzo e il quarto comma sono abrogati.”;
- p*) *sostituire il comma 17 con il seguente:* “17. All'articolo 59-*bis*, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome del candidato preferito compreso nella lista medesima. 1-*bis*. Qualora vi sia possibilità di confusione fra candidati della stessa lista votata l'indicazione deve contenere il nome e il cognome.

1-ter. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

1-quater. Sono nulle le preferenze che non designano il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.

1-quinquies. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una o due preferenze, si intende che abbia votato la lista del candidato o dei candidati prescelti se la preferenza è indicata a fianco del contrassegno di lista al quale il candidato prescelto appartiene. Diversamente, il voto è nullo. Se l'elettore ha segnato più contrassegni di lista del medesimo quadrante e ha indicato una preferenza, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato prescelto se appartiene ad una delle liste votate. Diversamente il voto è nullo.»;

q) *al comma 18, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti: “a) al comma 3, le parole: «per l'elezione nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza», e le parole da: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza»;*

b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «di preferenza ottenuti da ciascun candidato»;

r) *al comma 19 apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera a), sostituire le parole: sono soppresse con le seguenti: sono sostituite dalle seguenti: «e delle preferenze ottenute da ciascun candidato»;

2) sopprimere la lettera b);

s) *al comma 20 apportare le seguenti modificazioni:*

1) sostituire la lettera c) con la seguente: “c) la lettera c) è abrogata;”;

2) sostituire la lettera d) con la seguente: d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio»;

3) dopo la lettera f) aggiungere la seguente: “g) dopo la lettera h) è inserita la seguente: «h-bis) determina, per ciascun candidato della lista, la cifra individuale di preferenza, costituita dal numero di voti delle preferenze validamente ottenute nel collegio plurinominale»;

t) *al comma 21 apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera e), capoverso e-sexies, dopo le parole: “settanta seggi” aggiungere le seguenti: “, assegnati alle liste ammesse al riparto e ripartiti tra i candidati secondo l'ordine delle preferenze individuali conseguite”;

2) sostituire la lettera f) con la seguente: “f) al comma 1, lettera f), il primo periodo è sostituito dal seguente: «procede al riparto dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, con esclusione dei seggi assegnati alle circoscrizioni di cui all'articolo 2.»;

3) alla lettera m) sopprimere il capoverso 1-quinquies;

u) *al comma 22, lettera a), capoverso «comma 1», sopprimere la lettera a);*

v) *sostituire il comma 23 con il seguente: “23. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le modificazioni seguenti:*

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83,

- proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale di preferenza nel collegio plurinominale. A parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato più anziano di età.»;
- b) i commi 3, 5, 6 e 7 sono abrogati;
- c) al comma 4, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
- w) *al comma 24, sostituire le parole da:* il comma 1-bis è sostituito dal seguente: *fino alla fine del comma, con le seguenti:* il comma 1-bis è soppresso;
- x) *sostituire il comma 25 con il seguente:* “25. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le modificazioni seguenti:
- a) al comma 1, sostituire le parole: «primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione» con le seguenti: «primo dei non eletti, nell'ordine risultante dalle cifre elettorali individuali»;
- b) al comma 2, le parole: «commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 4»;
- y) *al comma 26, lettera c) apportare le seguenti modificazioni:*
- 1) *al capoverso «Art. 93-sexies.»:*
- 1.1) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* “A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.”;
- 1.2) *al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* L'elettore può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nome e il cognome, o solo il cognome, del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.;
- 2) *al capoverso «Art. 93-septies.», comma 2, lettera b-bis), sostituire le parole:* “secondo l'ordine di presentazione” *con le seguenti:* “secondo l'ordine delle preferenze conseguite”.

EMENDAMENTO 3)

DE CRISTOFARO, BOCCIA, PIRONDINI, PAITA

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:

«3. Il territorio nazionale è diviso in 314 collegi uninominali assegnati alle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A 2 allegata al presente testo unico. Salvo quanto stabilito dal comma 4, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, a norma degli articoli 77 e 83, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.».

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo 1, comma 3, capoverso 2, lettera a), e ovunque ricorrano nell'articolo, sostituire le parole: “collegi plurinominali” con le seguenti: “collegi uninominali”;

b) dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

“Art. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali di cui al Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il numero dei collegi uninominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati sulla base della popolazione residente come indicata dai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione di non oltre il 15 per cento in eccesso o in difetto;

c) nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;

d) nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti nella materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di 40 giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere

parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

4. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 3 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

5. Il Governo aggiorna ogni tre anni la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 3. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.”;

c) al comma 6, sopprimere la lettera b).

EMENDAMENTO 4)

PREMIO: AUMENTO SOGLIA E RIDUZIONE NUMERO SEGGI COMPLESSIVI ALLA CAMERA E AL SENATO

BOCCIA, PIRONDINI, DE CRISTOFARO, PAITA

A.S. 1971
Emendamento
Art. 1

Al comma 1, lettera c), al capoverso “4.”, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, sostituire le parole: “42 per cento” con le seguenti “45 per cento”;
- b) al terzo periodo, sostituire la parola “duecentoventi” con la seguente “duecentodieci”.

Conseguentemente,

a) al medesimo articolo 1, comma 21, alla lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al capoverso “e-quater)”, sostituire le parole “42 per cento” con le seguenti “45 per cento”;
- 2) al capoverso “e-quinquies)”, sostituire le parole “42 per cento” con le seguenti “45 per cento”.

b) all’articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, lettera b), al capoverso “2.”, al primo periodo, sostituire le parole “42 per cento” con le seguenti “45 per cento” e, al terzo periodo, le parole “centotredici” con le seguenti “centocinque”;
- 2) al comma 9, alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
 - al capoverso “e-ter” sostituire le parole “42 per cento” con le seguenti “45 per cento”;
 - al capoverso “e-quater”, sostituire le parole “42 per cento” con le seguenti “45 per cento”.

EMENDAMENTO 5)

SOPPRESSIONE DELLA NUOVA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

A.S. 1971
Emendamento
Art. 6

BOCCIA, PIRONDINI, DE CRISTOFARO, PAITA

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTO 6)

ENTRATA IN VIGORE SECONDO I PRINCIPI DELLA COMMISSIONE DI VENEZIA

A.S. 1971
EMENDAMENTO
Art. 9

PIRONDINI, BOCCIA, DE CRISTOFARO, PAITA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

“Art. 9-bis
(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge si applica a decorrere dalla seconda legislatura successiva alla sua approvazione.”.

EMENDAMENTO 7)

EMENDAMENTO BOLZANO: l'emendamento sopprime la irragionevole e arbitraria ridefinizione del collegio uninominale Bolzano del Senato per penalizzare il centrosinistra.

A.S. 1971
Emendamento
Art. 3

DE CRISTOFARO, BOCCIA, PIRONDINI, PAITA

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTO 8)

PARITA' DI GENERE: 50 – 50 ANCHE PER I CAPILISTA

A.S. 1971
Emendamento
Art. 1

PAITA, BOCCIA, PIRONDINI, DE CRISTOFARO

Al comma 8, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «60 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrono nel comma, dalle seguenti: «50 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera d), numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole «e ovunque ricorrono nel comma, le parole: “60 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “50 per cento»”. Al comma 8, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole: «60 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrono nel comma, dalle seguenti: «50 per cento» .

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera d), numero 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole «e ovunque ricorrono nel comma, le parole: “60 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “50 per cento»”.